



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (di seguito denominato per brevità: Parco) con sede e domicilio fiscale in piazza Cavour 1, 01016 Tarquinia, C.F. n. 90144420560, rappresentato dal Direttore, dott. Vincenzo Bellelli

E

L' Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici (di seguito denominato per brevità: Istituto), con sede e domicilio fiscale in Firenze, Via della Pergola 65, cap. 50121, C.F. n. 80021210481, sede amministrativa Via Romana 37 a, cap. 50125, rappresentato dal Presidente, prof. Giuseppe Sassatelli

di seguito congiuntamente definiti per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte"

PREMESSO

- Che l'art. 33, c. 3, lett. b), n. 23bis) del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, modificato dal DPCM 24 giugno 2021, n. 123, art. 1, c. 1, lett. bb) recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", istituiva come parco archeologico di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
- che, ai sensi dell'art. 43, c. 2 del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia è "dotato di autonomia tecnico-scientifica e svolge funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in sua consegna, assicurandone la pubblica fruizione (...) e può sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca";
- che il Direttore del Parco, ai sensi del c. 4, lett. n) del citato articolo, "svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza";
- che l'Istituto a seguito dei voti espressi nel Primo Congresso Internazionale Etrusco del 1928 è stato costituito come Ente Morale con Regio Decreto 18 febbraio 1932 n. 196 (Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1932 n. 70) con lo scopo di promuovere, intensificare e coordinare le



ricerche e gli studi sugli Etruschi e sugli altri popoli dell'Italia antica valendosi dell'opera e del contributo dei propri Membri Ordinari e Corrispondenti (art.1 dello Statuto);

- che l'Istituto intende perseguire questi obiettivi attraverso accordi e forme di collaborazione con le Associazioni e le Istituzioni interessate, tenendo conto, in linea con i suoi principi fondanti, oltre che della ricerca anche degli aspetti e dei problemi relativi alla conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico e storico della civiltà degli Etruschi e dei popoli italici;
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata a promuovere iniziative congiunte riguardanti la civiltà etrusca e più in particolare il territorio di competenza del Parco;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
- tenuto conto dell'autorizzazione alla stipula del presente Accordo di collaborazione scientifica, rilasciata – ai sensi dell'art. 15 comma 2, lettere b) ed f) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n.169 – dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali con nota prot. N. 13424 del 21 marzo 2024.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Limitatamente al conseguimento delle finalità del presente Accordo, potranno essere individuate e realizzate ulteriori modalità di collaborazione che saranno concordate tra le Parti e comunicate alle amministrazioni di competenza.

ART. 2

1. Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca e didattica:

- progetti editoriali, progetti espositivi e convegni riguardanti temi e contesti di pertinenza del territorio di competenza del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
- diffusione dei risultati scientifici.

2. Le Parti dichiarano, altresì, la propria collaborazione a promuovere, secondo la disponibilità del proprio personale tecnico-scientifico e senza oneri di spesa:

- conferenze illustrative e tirocini formativi, come previsti dalla normativa vigente, concernenti le attività svolte.

ART. 3



1. Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.
2. Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, senza oneri aggiuntivi per l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dalle altre Parti. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi e strutture.
3. Il Parco potrà contribuire con proprio personale e per eventuali diverse esigenze, di collaborazione e di coordinamento, alle attività di ricerca.
4. Le attività di analisi saranno concordate con il Parco, che fornirà le opportune prescrizioni con apposita autorizzazione (per qualsiasi manufatto e/o superficie), al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei contesti oggetto di analisi.

ART. 4

I Responsabili scientifici dell'Accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, il Direttore, dott. Vincenzo Bellelli che si potrà avvalere, per le specifiche competenze e per i servizi interessati, dei funzionari del Parco dott. Daniele Rossetti, dott.ssa Maria Cristina Tomassetti e dott. Alberto Villari;
- per l'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, il Presidente, prof. Giuseppe Sassatelli.

ART. 5

1. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire la massima riservatezza, a non divulgare a terzi informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche di cui saranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto di studio e ad utilizzare gli stessi per le finalità del presente Accordo. È consentito a ciascuna Parte di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti e cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo. I dati raccolti nel corso della ricerca potranno essere utilizzati per il lavoro scientifico della Parti, in particolari per le tesi di dottorato/specializzazione in corso.
3. Si stabilisce che una copia di tutta la documentazione relativa all'attività prodotta andrà consegnata in formato digitale al Parco che potrà farla confluire all'interno dei propri database informativi.
4. Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione conformemente alle attività istituzionali.
5. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente Accordo hanno carattere riservato e possono essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali e internazionali su libri o in occasione di congressi, convegni, seminari, concordando i termini e le modalità delle pubblicazioni; le Parti sono inoltre tenute in ogni caso a citare l'Accordo nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.



6. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 6

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.
3. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Istituto per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Istituto.

ART. 7

Il presente Accordo di collaborazione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo Accordo sottoscritto dalle Parti. Alla scadenza dell'Accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 8

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata AR o con PEC.

ART. 9

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale e degli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati a qualunque titolo che, in virtù del presente Accordo, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 10

1. Il personale e tutti gli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati a qualunque titolo dalle Parti contraenti comunque designati sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 20 dello stesso, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



2. Il personale delle Parti, compresi tutti gli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati a qualunque titolo dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.
3. Ciascuna Parte, ove previsto, provvederà alla fornitura di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale al proprio personale e agli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati dall'Associazione a qualunque titolo che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
4. L'utilizzo degli spazi sarà disciplinato dai rispettivi Regolamenti delle Parti.

ART. 11

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione sarà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente è quello di Civitavecchia.

ART. 12

Il presente Accordo è sottoscritto in modalità digitale in un unico originale informatico. L'imposta di bollo del presente Accordo sarà assolta in maniera virtuale secondo le modalità prescritte dalla legge. Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 13

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo siano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR.

ART. 14

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti sono, altresì, tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

PACT
Parco
Archeologico
di Cerveteri
e Tarquinia



ISTITUTO NAZIONALE
DI STUDI ETRUSCHI E ITALICI



Tarquinia, li

Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia
Ministero della Cultura
Il Direttore
Dott. Vincenzo Bellelli

Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici
Il Presidente
Prof. Giuseppe Sassatelli